

# **COMUNE DI PESCANTINA**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 17.01.2019**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 – CRITERI DI RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei Contratti pubblici.

2. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 04 (quattro) dicembre 2018, con le seguenti OO.SS.:

CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni e Autonomie Locali.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- \_ attività di programmazione della spesa per investimenti;
- \_ attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- \_ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- \_ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- \_ attività di responsabile unico del procedimento;
- \_ attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- \_ attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- \_ attività di collaudatore statico, ove necessario.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano i contratti di opere e lavori pubblici, nonché quelli per l'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, affidati previo esperimento di una gara o in generale di una procedura competitiva. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo, le manutenzioni e i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.17. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, i lavori in amministrazione diretta e le procedure di somma urgenza.

**3. Presupposto per la destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici o, per i lavori inferiori a 100.000 euro l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per le forniture e servizi presupposto è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.**

## **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione della spesa per investimenti di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici, alla predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara (redazione dei bandi, degli avvisi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la gara/procedura comparativa di affidamento del contratto);
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto ai soggetti e alle attività di cui alle precedenti lettere.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di

cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

#### **Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche**

**1.** Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio e fa capo al medesimo capitolo di spesa prevista per i singoli lavori, servizi e forniture.

**2.** L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

**3.** Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale, previa comunicazione dell'ufficio di ragioneria dell'entità delle risorse medesime. Non sono ammessi, riguardo alla percentuale di cui al presente comma, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

**4.** L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

**5.** L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 2.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;
- e) per servizi o forniture di importo superiore a € 2.000.001,00 e fino a 3.000.000,00 il fondo è pari all'0,8% dell'importo a base di gara.
- f) per importi superiori a 3 milioni il fondo è pari all'0,50 % dell'importo a base di gara

**6.** Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile di P.O. competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

#### **Art. 5 - Gruppo di lavoro**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile di P.O. competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, al collaudo o verifica di conformità.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento venga svolto dal Responsabile di P.O. stesso.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

\_ l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;

\_ l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del presente regolamento;

\_ il cronoprogramma per ogni funzione/attività da svolgere, anche mediante rinvio ai documenti di gara;

\_ il nominativo e il ruolo dei dipendenti, che concorrono a formare il gruppo di lavoro (ivi inclusi i collaboratori) con relativa categoria e profilo professionale;

\_ le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di contratto.

6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento venga svolto dal Responsabile di P.O. stesso.

#### **Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

<b>Incentivi per lavori e opere</b>			
<b>1 fasi del procedimento</b>	<b>2 quota</b>	<b>3 attività specifica</b>	<b>4</b>
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei Contratti)	5%	Redazione e aggiornamento dei programmi della spesa per investimento	5%
Verifica preventiva dei progetti (art.26 Codice dei Contratti)	10%	Attività di verifica e validazione dei progetti	10 %

Fasi dell'affidamento	15%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, avvisi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc)	15%
Fase dell'esecuzione	30%	Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	30%
Responsabilità del procedimento	40%	Attività elencate dall'art.31 del Codice dei Contratti o previste da altre disposizioni di legge	40%
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>Incentivi per forniture e servizi</b>			
<b>1 fasi del procedimento</b>	<b>2 quota</b>	<b>3 attività specifica</b>	<b>4</b>
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei Contratti)	5%	Redazione e aggiornamento dei programmi della spesa per investimento	5%
Fasi dell'affidamento	20%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, avvisi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato ecc.)	20%
Fase dell'esecuzione	40%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti. Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità.	40%
Responsabilità del procedimento	35%	Attività elencate dall'art.31 del Codice dei Contratti o previste da altre disposizioni di legge	35%
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

**2.** Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto

principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività; la funzione del collaboratore deve porsi in stretto collegamento funzionale con l'attività da svolgere.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### **Art. 7 - Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Liquidazione dei compensi**

1. Il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione della gara d'appalto;

- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di ultimazione lavori (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

### **Art. 9 – Criteri di riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

### **Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante**

1. Ai sensi dell'art. 17 delle "Note operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza" i Comuni aderenti alla CUC tra Bussolengo, Pescantina, Pastrengo e Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai fini dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabiliscono di corrispondere alla CUC la quota pari ad un quarto dell'incentivo previsto dal medesimo articolo al comma 2.

Tale quota, contenuta nell'importo massimo stabilito dall'art. 113, comma 5, del Codice, dovrà essere versata da ciascun Comune aderente a favore del Comune di Bussolengo che provvederà alla liquidazione ai dipendenti incaricati presso la CUC.

Le quote di incentivo verranno pagate con cadenza trimestrale su rendicontazione del Comune di Bussolengo e dovranno essere preventivamente individuate nei quadri economici di progetto o nella stima dei costi per ciascun lavoro, servizio o fornitura da affidare.

**Art. 11 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

**ART. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per procedure bandite prima della data di entrata in vigore del Codice dei Contratti- D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall'art.216, comma 1.